

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 2025, N. 200, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TERMINI NORMATIVI

SINTESI

Articolo 1 (Proroga di termini in materie di interesse della Presidenza del Consiglio dei ministri)

[...]

Articolo 2 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

[...]

Articolo 3 (Proroga di termini in materia di personale del comparto sicurezza)

[...]

Articolo 4 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze)

I commi da 1 a 5 posticipano al 1° gennaio 2027 la decorrenza dell'applicazione delle disposizioni contenute nei seguenti testi unici previsti dall'articolo 21 della legge n. 111 del 2023 (Delega per la riforma fiscale):

- testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali (Dlgs n. 173 del 2024);
- testo unico dei tributi erariali minori (Dlgs n. 174 del 2024);
- testo unico della giustizia tributaria (Dlgs n. 175 del 2024);
- testo unico in materia di versamenti e di riscossione (Dlgs n. 33 del 2025);
- testo unico in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti (Dlgs n. 123 del 2025).

Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2026 la disciplina transitoria per i contratti di locazione passiva stipulati dalle amministrazioni centrali individuate nell'elenco ISTAT, dalle Autorità indipendenti e dagli enti nazionali di previdenza e assistenza che prevede la non applicazione alle suddette amministrazioni, delle riduzioni del canone di locazione in presenza di specifiche condizioni, tra cui la classe di efficienza energetica.

Il comma 7 estende al 30 settembre 2026 la disapplicazione alla società AMCO (società per azioni operante nel mercato dei crediti deteriorati), delle norme di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti, previste a carico dei soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche redatto dall'ISTAT. Precisa che la Società AMCO Spa adempie mensilmente all'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica e in caso di inadempimento cessano gli effetti dell'esclusione previsto dal primo periodo.

Il comma 8 proroga al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possono presentare all'Agenzia del demanio richiesta di trasferimento in proprietà a titolo gratuito dei beni immobili del demanio storico-artistico o del patrimonio disponibile dello Stato interessati da progetti di riqualificazione finanziati, o da finanziare, in tutto o in parte, con risorse PNRR, PNC o PNIEC.

Il comma 9 estende anche al 2027 la possibilità di rideterminare, con provvedimento del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza, le promozioni complessive al grado di colonnello del ruolo normale – comparto ordinario, in modo armonico per le tre aliquote dei tenenti colonnelli.

Il comma 10 proroga al 31 dicembre 2026:

- gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla società Consip Spa e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività;
- i contratti attuativi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla società Consip Spa e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di telefonia fissa.

Il comma 10-bis proroga fino al 20 settembre 2026 ovvero fino all'effettiva aggiudicazione dell'Accordo quadro avente ad oggetto servizi applicativi in ottica cloud per le pubbliche amministrazioni centrali – ID 2860, la durata dell'Accordo quadro avente ad oggetto l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud per le pubbliche amministrazioni centrali – seconda edizione – ID2483.

Il comma 11 differisce alle assemblee sociali tenute entro il 30 settembre 2026 l'applicazione delle disposizioni introdotte durante l'emergenza COVID di cui all'articolo 106 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti) del DL n. 18 del 2020 (DL Cura Italia) relative allo svolgimento, con modalità telematiche, delle assemblee ordinarie delle società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata), delle società cooperative e delle mutue assicuratrici, nonché delle associazioni e delle fondazioni.

Il comma 11-bis proroga al 31 dicembre 2028 il termine per l'utilizzo da parte dell'Agenzia delle entrate delle risorse finanziarie necessarie per l'assunzione di 32 dirigenti mediante specifico corso concorso, indetto dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, per il reclutamento di dirigenti di seconda fascia con professionalità tecnica in materia fiscale, tributaria e catastale da assegnare al MEF e alle agenzie fiscali.

Il comma 11-ter permette alle amministrazioni dello Stato, alle agenzie e agli enti pubblici non economici di esercitare le facoltà assunzionali relative ad annualità pregresse al 2025, autorizzate con appositi DPCM adottati nel 2025, fino al 30 giugno 2026.

Il comma 12 proroga al 31 dicembre 2026 il termine per l'adeguamento del capitale sociale per l'attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali da parte dei soggetti già iscritti all'Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali alla data del 1° gennaio 2020.

Il comma 12-bis proroga al 31 dicembre 2027 il termine entro il quale la Consob può adottare misure aventi la finalità di contenere l'incremento delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza.

Il comma 12-ter proroga al 31 dicembre 2026 la possibilità per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti collocati nella "zona rossa" relativa agli eventi sismici del 2016, di applicare ai sindaci e agli assessori un'indennità di funzione più alta, corrispondente a quella prevista per i comuni con popolazione tra 10.001 e 30.000 abitanti, con oneri a carico dei bilanci comunali.

Il comma 12-quater proroga al 30 aprile 2026 (in luogo del 28 febbraio 2026) 2 termini relativi ai debiti contratti dalle regioni verso CDP Spa per estinguere anticipazioni di liquidità, per le sole regioni nelle quali le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi si sono svolte nei 4 mesi antecedenti al 31 dicembre 2025 (Valle d'Aosta, Marche, Calabria, Toscana, Campania, Puglia e Veneto):

- il termine per l'invio al MEF della delibera con cui le regioni si impegnano ad applicare al bilancio una quota limitata del risultato di amministrazione;
- il termine entro il quale, con decreto del MEF adottato d'intesa con la Conferenza Stato regioni, sono definite le modalità di compensazione finanziaria da parte delle regioni a favore del bilancio dello Stato.

Il comma 12-quinquies proroga di 15 giorni (dal 2 al 17 marzo) il termine per l'adozione dei decreti ministeriali di riparto del Fondo per l'attuazione di misure in favore degli enti locali.

Il comma 12-sexies considera tempestive, limitatamente al 2025, le delibere riguardanti i regolamenti e l'approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti se inserite nel portale del federalismo fiscale entro il 6 marzo 2026. Precisa che le delibere inserite sono pubblicate sul sito del Dipartimento delle finanze del MEF entro il 16 marzo 2026, ai fini dell'acquisizione della loro efficacia.

Il comma 12-septies stabilisce che i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe che prevedono l'esenzione dal pagamento dell'imposta di soggiorno nei comuni coinvolti nello svolgimento dei Giochi Olimpici di Cortina 2026 per gli atleti, i loro familiari e le delegazioni olimpiche acquistano immediata efficacia con la sola pubblicazione nel sito internet istituzionale del comune e sono trasmesse, tramite il Portale del federalismo fiscale, ai soli fini statistici, entro 30 giorni dalla loro approvazione, al MEF – Dipartimento delle finanze per la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Dipartimento.

Il comma 12-octies stabilisce che l'abrogazione della disposizione sulla rettifica della detrazione IVA cd. "per masse" decorre dal 1° gennaio 2027 (e non dal 13 dicembre 2025), e fa salvi, fino alla loro conclusione, le rettifiche in corso al 1° gennaio 2027 nonché i comportamenti antecedenti all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Articolo 5 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della salute)

[...]

Articolo 6 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito)

[...]

Articolo 7 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'università e della ricerca)

[...]

Articolo 8 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della cultura)

[...]

Articolo 9 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

Il comma 1 estende al 2026 la sospensione dell'aggiornamento biennale delle sanzioni previste dal Codice della strada. Precisa che il DM volto a fissare i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie è adottato entro il 1° dicembre 2026 per l'aggiornamento degli importi sanzionatori che saranno applicati a decorrere dal 1° gennaio 2027 e aggiornati in base all'andamento inflattivo relativo al biennio 2025-2026.

Il comma 2 proroga al 30 giugno 2026 il termine per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori relativamente agli interventi per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po (programma di finanziamento Ponti sul Po), quale condizione per poter accedere alle ulteriori rate dei finanziamenti. Precisa che il mancato rispetto del termine comporta la revoca automatica delle risorse di provenienza statale che sono versate all'entrata del bilancio per restare acquisite all'erario.

Il comma 2-bis proroga di 12 mesi (da 36 a 48 mesi): i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formati fino al 31 dicembre 2025 (anziché 2024) purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio; il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini riguardanti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto

ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2025 (anziché 2024) purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio.

Il comma 2-ter conferma anche per il 2026 l'applicazione di specifiche modalità di ripartizione del Fondo per il trasporto pubblico locale e differisce al 31 dicembre 2026 il termine per l'emanazione del decreto interministeriale MIT-MEF con il quale dovranno essere definiti gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio ai fini della ripartizione del Fondo con i nuovi criteri.

Il comma 3 proroga al 31 marzo 2026 il termine entro il quale è possibile adottare, con DPCM, su proposta del ministro competente, di concerto con il ministro per la PA e con il MEF, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e con il parere del Consiglio di Stato, le modifiche al regolamento di organizzazione del MIT riguardanti: l'istituzione della Struttura nazionale di supporto per i Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS); l'incremento della dotazione organica del Ministero con l'aggiunta di due posizioni di dirigente generale da destinare al Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative, per l'istituzione di due ulteriori uffici dei provveditorati interregionali o regionali per le opere pubbliche;

l'incremento del contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del MIT con ulteriori due unità dirigenziali non generali.

Il comma 3-bis proroga al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale è consentito agli ispettori autorizzati dal MIT di effettuare gli accertamenti relativi alla revisione dei veicoli a motore prevista dal codice della strada.

Il comma 3-ter differisce al 31 ottobre 2027 il termine assegnato alle scuole nautiche e ai consorzi tra scuole nautiche per adeguare lo svolgimento delle rispettive attività al nuovo regolamento di disciplina delle scuole nautiche.

Il comma 3-quater proroga al 31 dicembre 2030 la facoltà per le Autorità di sistema portuale di attribuire un contributo in favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale e riduce l'entità del contributo a 500mila euro all'anno (anziché 1 milione).

Il comma 3-quinquies estende anche al 2026 l'applicazione della misura contenuta nel DL n. 32 del 2019 (DL Sblocca cantieri) in base alla quale per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche, le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPESS, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore, anche ai fini della localizzazione e, ove occorrente, previa convocazione da parte di quest'ultimo della Conferenza di servizi, qualora non superino del 50% il valore del progetto approvato; in caso contrario sono approvate dal CIPESS. In caso di approvazione da parte del soggetto aggiudicatore, il MIT rende una informativa al CIPESS.

Il comma 3-sexies proroga fino alla fine della stagione balneare 2026, e comunque non oltre il 1° ottobre 2026, la sospensione del requisito della maggiore età per lo svolgimento dell'attività di assistente bagnante.

Il comma 3-septies differisce l'efficacia del decreto ministeriale sulle Linee guida e autorizzazioni per i trasporti eccezionali fino alla piena operatività dell'integrazione dell'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche e all'aggiornamento delle Linee guida stesse, prevedendo, comunque, che la sospensione non si protragga oltre il 31 dicembre 2027. Proroga, inoltre, al 30 giugno 2027 il termine per l'adozione del Piano nazionale per i trasporti in condizioni di eccezionalità.

Il comma 3-octies reca modifiche all'articolo 1, comma 471, della legge di Bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022) relativo al contributo denominato «buono portuale»:

- rifinanzia il Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale con 2 milioni per il 2027;

- estende dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2027 il relativo periodo di operatività;
- ricomprende tra le imprese destinatarie del contributo anche quelle che sono titolari di concessioni rilasciate dalle Autorità di sistema portuale per l'esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa quella per il mantenimento dei fondali, e di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali;
- specifica che il contributo è erogato in conformità con la normativa nazionale ed europea in materia di aiuti di Stato;
- stabilisce che il contributo è volto ad agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo delle patenti e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un "buono portuale" di importo massimo di 3.500 euro per ciascun dipendente per singola tipologia di patente e abilitazione professionale;
- innalza a 20.000 euro l'importo massimo del contributo devolvibile alle imprese e specifica che è volto a sviluppare o implementare modelli di organizzazione e di gestione, per ciascuno degli anni 2026 e 2027;
- destina il contributo a incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione, digitalizzazione e sostenibilità (ESG), a tal fine riconoscendo un buono portuale di importo massimo di 80.000 euro (invece dei 50.000 attualmente previsti) per ciascuna impresa, per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Il comma 3-novies reca la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-octies (2 milioni per il 2027) a valere sui fondi speciali.

Il comma 3-decies proroga al 2027 l'autorizzazione di spesa connessa alle attività del Commissario straordinario relative alla realizzazione dell'intervento "Linea 2 della metropolitana della città di Torino". Quantifica gli oneri (150.000 euro per il 2027) e reca la copertura a valere sui fondi speciali.

Il comma 3-undecies proroga, anche in relazione alle crisi internazionali del 2026, le misure relative alla facoltà delle Autorità di sistema portuale di procedere all'erogazione di risorse in favore del soggetto fornitore di lavoro portuale e delle imprese autorizzate a svolgere operazioni portuali, che operano in appalto su attività rientranti nel ciclo operativo. Autorizza la spesa di 2 milioni per il 2026 e reca la copertura a valere sui fondi speciali.

Il comma 3-duodecies differisce al 31 dicembre 2026:

- la durata dei contratti di locazione o di assegnazione in godimento degli immobili residenziali realizzati, in regime di edilizia agevolata, con il programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata;
- l'obbligo di notifica della proposta di alienazione all'assegnatario, al quale è attribuito il diritto di prelazione;
- il rinnovo dei contratti scaduti, al fine di permettere l'esercizio del diritto di prelazione.

Articolo 10 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

Proroga al 31 dicembre 2028, per i servizi in rete del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rivolti ai cittadini all'estero, il termine per il rilascio o rinnovo, da parte di determinati soggetti (PA, comprese le autorità di sistema portuale e le autorità amministrative indipendenti di

garanzia, vigilanza e regolazione), di credenziali per l'identificazione e l'accesso da parte dei connazionali ai propri servizi in rete diverse da SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi. Resta fermo l'utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 31 marzo 2029.

Articolo 11 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa)

[...]

Articolo 12 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della giustizia)

[...]

Articolo 13 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)

Il comma 1 proroga al 31 dicembre 2026 il termine fino al quale le regioni possono procedere, nell'ambito delle rispettive dotazioni organiche, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale appartenente all'area dei funzionari, assunto dal MASE e utilizzato per la realizzazione degli interventi per il contrasto del dissesto idrogeologico a valere sulle risorse del PNRR.

Il comma 1-bis differisce al 31 dicembre 2026 il termine fino al quale la regione o la provincia autonoma competente territorialmente può autorizzare il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio al 15 aprile 2023.

Il comma 1-ter abroga dalla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce i criteri, le modalità e le condizioni per il riutilizzo delle acque reflue il regolamento di cui al DM Ambiente 12 giugno 2003, n. 185 (Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue).

Il comma 2 differisce al 1° gennaio 2026 la decorrenza dell'obbligo in capo alle società che effettuano vendita di energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento e il raffrescamento a soggetti terzi per quantità superiori a 500 TEP annui di provvedere affinché una quota dell'energia venduta sia di origine rinnovabile.

Il comma 3 proroga alcuni termini relativi al Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto (SIN di Taranto) e alla relativa struttura di supporto:

- a) proroga al 31 dicembre 2026 la durata dell'incarico del Commissario straordinario;
- b) estende al 2026 la possibilità per il Commissario di nominare non più di due subcommissari ai quali delegare attività e funzioni proprie;
- c) e d) aggiornano la copertura finanziaria del compenso del Commissario, anche per il 2026 e degli oneri derivanti dalla proroga della struttura commissariale e dei sub-commissari, a valere sul fondo destinato a finanziare l'attuazione delle misure previste dal programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico;
- e) reca l'autorizzazione di spesa per il 2026 per le esigenze di funzionamento della struttura commissariale.

Il comma 4 stabilisce che entro il 31 marzo 2026 il Commissario straordinario per il SIN di Taranto deve trasmettere alla presidenza del Consiglio e alla RGS il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato degli interventi. Entro lo stesso termine il Commissario deve rendere un'informativa sullo stato di attuazione degli interventi al CIPESS.

Il comma 4-bis proroga fino al 31 dicembre 2027 la durata dell'affidamento in corso al fine di garantire la continuità del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale n. 3 Marche Centro – Macerata, nelle more del completamento della valutazione ambientale strategica del piano d'ambito e

della conseguente approvazione definitiva, nonché dell'adozione degli atti di scelta della modalità di gestione. Subordina la proroga al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) conclusione del procedimento di valutazione ambientale strategica e approvazione definitiva del piano d'ambito da parte dell'ente di governo dell'ambito entro il 30 giugno 2026;
- b) adozione, entro il 31 dicembre 2026, della relazione istruttoria e degli atti presupposti ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio idrico integrato;
- c) presentazione, entro il 30 novembre 2027, dell'eventuale proposta di affidamento diretto a società in house da parte dei gestori pubblici uscenti, corredata del piano economico-finanziario coerente con il piano d'ambito approvato.

Il comma 5 reca la copertura dello stanziamento per le esigenze di funzionamento della struttura commissariale (comma 3, lettera e)) a valere sui fondi speciali.

Il comma 5-bis concede la possibilità fino al 15 settembre 2026 di continuare a emettere il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) in formato cartaceo anziché digitalmente.

Il comma 5-ter proroga al 2027 l'autorizzazione di spesa per far fronte agli oneri derivanti dalla corresponsione del compenso e agli oneri di missione dell'inviato speciale per il cambiamento climatico.

Il comma 5-quater quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-ter (348.380 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027) e reca la copertura a valere sui fondi speciali.

Il comma 5-quinquies differisce al 30 giugno 2026 il termine a decorrere dal quale la disponibilità di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi di trasporto dei rifiuti pericolosi è requisito di idoneità tecnica per l'iscrizione alla categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali.

Il comma 5-sexies demanda a deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali la definizione, nel rispetto del termine previsto dal comma 5-quinquies, dei tempi e delle modalità che i trasportatori di rifiuti pericolosi devono osservare per l'installazione di sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli adibiti a tale attività di trasporto.

Il comma 5-septies differisce al 15 settembre 2026 il termine a decorrere dal quale si applicano le sanzioni per la mancata o incompleta trasmissione dei dati contenuti nei formulari di identificazione rifiuti.

Il comma 5-octies abroga la disposizione (comma 2-bis dell'articolo 11 del DL n. 202 del 2024), rimasta inattuata, che demandava a un apposito decreto del ministro dell'ambiente la proroga del termine del 13 febbraio 2025 previsto per l'iscrizione al RENTRI da parte di enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, nonché da parte di tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali.

Il comma 5-novies proroga al 31 dicembre 2026 l'efficacia della norma transitoria secondo cui, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti "R1" (utilizzo dei rifiuti principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia) con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all'anno, si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo, limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico.

Articolo 14 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del made in Italy)

Il comma 1 proroga al 31 dicembre 2026 il termine di operatività della disciplina speciale del Fondo di garanzia per le PMI costituito presso il Mediocredito Centrale Spa per assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese (articolo 15-bis del DL n. 145 del 2023 recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti

territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili) (il Fondo opera secondo specifiche modalità, parzialmente derogatore della disciplina ordinaria).

Il comma 1-bis apporta modifiche al DL n. 60 del 2024 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione).

La lettera a) modifica l'articolo 22, relativo a misure di esonero contributivo per l'assunzione di giovani (bonus giovani):

1. proroga al 30 aprile 2026 il termine per accedere al bonus specificando che l'esonero contributivo dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati spetta nella misura del 100% per le assunzioni o le trasformazioni effettuate fino al 31 dicembre 2025 e del 70% per le assunzioni o le trasformazioni effettuate con decorrenza successiva, fermo restando quanto stabilito dal comma 4-bis;
2. estende alle regioni Marche e Umbria la maggiorazione dell'importo a 650 euro, per le assunzioni o le trasformazioni effettuate con decorrenza successiva al 31 dicembre 2025;
3. inserisce il comma 4-bis che eleva al 100% la percentuale di esonero, per le assunzioni effettuate con decorrenza successiva al 31 dicembre 2025, qualora le assunzioni comportino un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Precisa che: per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno; l'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto;
4. esclude dall'agevolazione relativa agli acconti dovuti a titolo l'imposta le assunzioni o le trasformazioni effettuate dopo il 31 dicembre 2025.

La lettera b) modifica l'articolo 23, relativo a misure di esonero contributivo per l'assunzione di donne residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (bonus donne):

1. proroga la misura al 31 dicembre 2026;
2. esclude dall'agevolazione relativa agli acconti dovuti a titolo l'imposta le assunzioni effettuate dopo il 31 dicembre 2025.

La lettera c) modifica l'articolo 24, relativo a misure di esonero contributivo per lo sviluppo occupazionale della ZES unica per il Mezzogiorno:

1. proroga al 30 aprile 2026 il termine per accedere al bonus specificando che l'esonero contributivo dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati spetta nella misura del 100% per cento per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2025 e del 70% per le assunzioni effettuate con decorrenza successiva, fermo restando quanto stabilito dal comma 4-bis;
2. inserisce il comma 4-bis che eleva al 100% la percentuale di esonero, per le assunzioni effettuate con decorrenza successiva al 31 dicembre 2025, qualora le assunzioni comportino un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Precisa che: per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno; l'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto;
3. esclude dall'agevolazione relativa agli acconti dovuti a titolo l'imposta le assunzioni effettuate dopo il 31 dicembre 2025.

Il comma 1-ter incrementa, a seguito delle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio dell'INPS:

- a) l'autorizzazione di spesa per il bonus giovani di 83,4 milioni per il 2026, di 100,1 milioni per il 2027 e di 16,7 milioni per il 2028;
- b) l'autorizzazione di spesa per il bonus donne di 48,1 milioni per il 2028;
- c) l'autorizzazione di spesa per il bonus ZES di 70,5 milioni per il 2026, di 84,7 milioni per il 2027 e di 14,1 milioni per il 2028.

Il comma 1-quater quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-ter (153,9 milioni per il 2026, 184,8 milioni per il 2027 e 78,9 milioni per il 2028) e reca la copertura a valere sull'autorizzazione di spesa per il riconoscimento di un esonero contributivo parziale per le assunzioni a tempo indeterminato (o trasformazioni di contratti a tempo determinato) effettuate nel 2026 da parte di datori di lavoro privati al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile, di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, di sostenere lo sviluppo occupazionale della ZES unica per il Mezzogiorno (articolo 1, comma 153, della legge di Bilancio 2026 – n. 199 del 2025).

Il comma 1-quinquies modifica il Dlgs n. 62 del 2024 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato):

- a. proroga al 31 dicembre 2026 la possibilità di eseguire solo sugli atti le visite di revisione delle prestazioni sociali, socioassistenziali, sociosanitarie e previdenziali, già riconosciute ai soggetti con patologie oncologiche;
- b. proroga al 31 dicembre 2026 il termine entro cui l'INPS può effettuare l'accertamento dei requisiti sanitari in un'unica visita in caso di contestuale presentazione di istanze per gli accertamenti di invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità e disabilità. Estende alle visite programmate fino al 31 dicembre 2026 la possibilità di eseguire l'accertamento dei requisiti sanitari in un'unica visita anche in caso di visite di revisione delle prestazioni già riconosciute.

Il comma 1-sexies proroga al 2026 il trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, prevedendo la possibilità che il Ministero del lavoro destini anche a tale finalità le risorse già stanziare dalla legge di Bilancio 2026 per la prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.

Articolo 15 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

[...]

Articolo 16 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del turismo)

[...]

Articolo 17 (Entrata in vigore)

Il decreto è entrato in vigore il 31 dicembre 2025.